

SCRITTURA PRIVATA

tra

Sig.ra M. R. P., nata a....., il, codice fiscale:, residente in, Via, in proprio e nella sua qualità di erede della madre D. P., codice fiscale:, nata a il e deceduta in data, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Busoni, del Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Spicchio-Vinci (Firenze), Viale Togliatti n. 8

(DA UNA PARTE)

E

Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest (di seguito SDS), in persona del suo Direttore pro tempore Dr. Franco Doni, con sede in Sesto Fiorentino, Via Gramsci n. 561, codice fiscale: 05517820485, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Pisani, del Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via XX Settembre n. 6

(DALL'ALTRA PARTE)

PREMESSO

- che con Sentenza n. 1547/2016, emessa dal Tribunale di Firenze in data 18/04/2016 e pubblicata in data 18/04/2016, a conclusione della causa avente RG n. 14137/12, la SDS veniva condannata a risarcire alla Sig.ra M. R. P. la somma di € 35.000,00 per danni patrimoniali e non patrimoniali, con rivalutazione e interessi dalla sentenza al saldo effettivo, nonché a rimborsarle le spese legali liquidate in € 4.835,00, oltre € 478,00 per spese vive ed accessori di legge.
- che la SDS proponeva appello a detta sentenza, per ottenerne la riforma, instaurando così il giudizio di appello iscritto al RG n. 1696/16;
- che la Sig.ra M. R. P. si costituiva, insistendo perché venisse confermata la sentenza di primo grado;
- che all'udienza del 19/01/17, la Sezione 2 della Corte di Appello di

- Firenze sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
- che all'udienza del 11/05/17 i legali delle parti chiedevano un rinvio, essendo pendenti trattative di bonario componimento, pertanto la causa veniva rinviata, in difetto di accordo per precisazioni delle conclusioni, al giorno 11/07/17 ore 10.00;
 - che la Sig.ra M. R. P. quale erede della Sig.ra D. P. *jure hereditatis* intendeva chiedere il risarcimento di tutti i danni patiti da quest'ultima ed imputabili alla SDS;
 - che le parti, hanno concordato di risolvere in via transattiva ogni controversia tra loro intercorrente, sia direttamente, sia con riguardo alla defunta D. P., della quale la Sig.ra M. R. P. è *e garantisce di essere unica* erede, per le causali di cui in premessa, con rinuncia a qualsiasi azione, ragione o pretesa, ai seguenti

PATTI E CONDIZIONI

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. La SDS, pur disconoscendo ogni responsabilità per i fatti di cui è causa, propone, per puro spirito conciliativo, a saldo e stralcio di ogni avere ed a tacitazione di ogni pretesa, nonché della lite insorta ed oggi pendente dinanzi alla Corte di Appello di Firenze r.g. n. 1696/16 il pagamento dell'importo di € 17.500,00 (diciasettemilacinquecento/00) a **titolo di danno non patrimoniale** a favore della Sig.ra M. R. P. in proprio e quale erede di D. P., mediante bonifico bancario sull' IBAN IT23Q0312702802000000191252, che verrà effettuato entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
3. La Sig.ra M. R. P. in proprio e nella sua qualità di erede della Sig.ra D. P. accetta l'importo di €. 17.500,00 a **titolo di danno non patrimoniale** e, col ricevimento dello stesso dichiara di ritenersi interamente soddisfatta e di non aver null'altro a pretendere dalla SDS, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dai suoi rappresentanti e dai suoi ausiliari, per qualsiasi ragione e/o titolo, nessuno escluso, in relazione ai fatti relativi al giudizio pendente di cui in premessa. In ogni caso, qualora tali fatti dovessero determinare un procedimento penale, la

signora P. rinuncia sin da ora a costituirsi parte civile

4. Al ricevimento della somma concordata, il giudizio pendente dinnanzi alla Corte di Appello di Firenze, RG 1696/16 verrà abbandonato e nessuno comparirà all'udienza fissata per il giorno 11/07/2017 o all'udienza successivamente fissata dinnanzi alla Sezione 2 della Corte di Appello di Firenze.

5. Entrambe le parti, inoltre, dichiarano di rinunciare a qualsiasi azione l'una nei confronti dell'altra e nei confronti o da parte di soggetti della quale la Sds sia eventualmente chiamata a risponderne, relativa a qualunque questione, anche per danni alla persona per malattia contratta in tale periodo, inerente il periodo di degenza della Sig.ra D. P., madre della Sig.ra M. R. P. presso le RSA, ossia dall'anno 2009 al momento del suo decesso, avvenuto in data 27/12/2016.

Allo stesso modo le parti dichiarano di rinunciare a intraprendere qualsiasi azione l'una nei confronti dell'altra che dovesse riguardare la Sig.ra M. R. P. sia in proprio che non in proprio, ma nella sua qualità di erede della madre D. P. o di amministratore di sostegno della stessa, anche per danni alla persona per malattia contratta durante il periodo di degenza della Sig.ra D. P., madre della Sig.ra M. R. P. presso le RSA, ossia dall'anno 2009 al momento del suo decesso, avvenuto in data 27/12/2016.

Inoltre, la Signora M. R. P. dichiara di non avere diritto e comunque rinuncia a richiedere, per qualsivoglia titolo e/o ragione, il rimborso alla Società della Salute delle somme dovute, a titolo di compensi, anticipazioni e quant'altro, anche in via transattiva, agli amministratori di sostegno che si sono succeduti nella assistenza della madre, oltre a qualsiasi altra spesa sostenuta personalmente per la propria madre (come camera singola, spese personali e quant'altro).

6. La presente scrittura formata da numero 4 pagine, compresa la presente, viene redatta in duplice originale, che le parti si scambiano debitamente sottoscritte, anche dai procuratori Avv. Alessandro Busoni, e Avv. Paolo Pisani per rinuncia alla solidarietà professionale ex art 13

comma 8 Nuova L.P (Legge 31.12.2012 n° 247, G.U.). L'avv. Alessandro Busoni comunicherà ai soggetti Competenti che la Società della Salute nulla deve alla signora M. R. P. e/o all'avv. Alessandro Busoni a titolo di rimborso delle spese legali dei giudizi descritti in premessa; pertanto, l'ufficio competente archiverà la pratica per l'eventuale recupero credito eventualmente avviata nei confronti della Società della Salute sulla base della sentenza n. 1547/2016 Trib. Firenze. In ogni caso, a seguito del presente accordo, tale sentenza perde ogni efficacia sia di accertamento che di condanna.

7. L'imposta di registro della presente transazione sarà pagata in pari quota dalle parti.

Letto, approvato e sottoscritto

M. R. P.

Letto, approvato e sottoscritto

Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest

(Dott. Franco Doni)

Avv. Alessandro Busoni

Avv. Paolo Pisani